

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno () del mese di

, in Trieste, presso gli uffici del Commissario Delegato, si sono

personalmente costituiti i signori:

1) ing. Enrico RAZZINI, nato a Montodine (CR) il 25.05.1955, domiciliato per la carica in Trieste, Via del Lazzaretto Vecchio n. 26, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nelle vesti di Responsabile del Procedimento, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nelle vesti di Responsabile Unico del Procedimento (il quale, per brevità, verrà in appresso denominato "Stazione Appaltante" o "Amministrazione");

2) sig., nato a il e residente in, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di e, quindi, di legale rappresentante dell'Impresa (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Appaltatore), giusto certificato della Camera di Commercio I.A.A. di - Ufficio Registro delle Imprese del

PREMESSO

– che il Responsabile del Procedimento del servizio di che trattasi è l'ing. Enrico Razzini, giusto Provvedimento n. 1 del 06.10.2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori nominati dal Commissario Delegato e in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 20.04.2009;

– che il Responsabile del del Procedimento con Determina a contrarre, registrata al prot. Atti n. 120 del 06/04/2016 del Commissario Delegato, ha avviato una procedura aperta per l'“affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell'allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” relativamente al Progetto Esecutivo, al P.S.C. ed alle attività accessorie riguardanti i lavori “P.115. Ampliamento dell'A4 con la terza corsia II lotto - Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. Km. 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km. 459+776 (ex 63+300) - Canale di Gronda Fosson-Loncon e Cavalcavia 2.001 e 2.005”;

– che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta mediante criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato provvisoriamente aggiudicato al Fornitore l'“affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell'allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” relativamente al Progetto Esecutivo, al P.S.C. ed alle attività accessorie riguardanti i lavori “P.115. Ampliamento dell'A4 con la terza corsia II lotto - Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. Km. 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km. 459+776 (ex 63+300) - Canale di Gronda Fosson-Loncon e Cavalcavia 2.001 e 2.005”;

– che con Determina del Responsabile del Procedimento di data, registrata al prot. Atti n. ... del del Commissario Delegato, è stato aggiudicato l'appalto relativo al servizio di che trattasi, in via definitiva, al Fornitore

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 65 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- *(nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata):*
che il Fornitore ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 11.05.1981 n. 187 la propria composizione societaria;
- che la certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata richiesta dalla Stazione Appaltante presso la Banca Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data prot. n.;
- che la certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per i soggetti controllati previsti all'art. 85 relativamente all'Impresa, è stata emessa dalla la Banca Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data prot. n.;
- che con certificato emesso in data, protocollo n.dalla Provincia di, competente per il territorio nel quale il Fornitore ha la sede legale, risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- che il Fornitore ha costituito cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire oggi alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell'allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. relativamente al Progetto Esecutivo, al P.S.C. ed alle attività accessorie riguardanti i lavori "P115. Ampliamento dell'A4 con la terza corsia II Lotto - Tratto San Donà di Piave-Alvisopoli. Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. Km. 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km. 459+776 (ex 63+300) - Canale di gronda Fosson-Loncon e Cavalcavia 2.001 e 2.005".

Le procedure di verifica saranno svolte con riferimento alle prescrizioni ed ai contenuti illustrati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme per l'Esecuzione del Servizio, allegato al presente testo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del contratto è di netti Euro
(...../00) comprensivo dei rimborsi delle spese e dei compensi accessori ed al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali (qualora dovuti).
Tale importo è il risultato del ribasso operato dal Fornitore 00,00%
(.....virgola.....percento) sull'importo del servizio posto a base d'asta.

La parcella definitiva per la prestazione resa verrà ricalcolata applicando lo Schema di Parcella allegato al Capitolato Speciale d'Appalto sugli importi delle opere che saranno state effettivamente computate in sede di Progetto Esecutivo, così come verrà approvato dalla Stazione Appaltante – previo aggiornamento delle aliquote della tariffa professionale - tenendo conto dello sconto 00,00% (.....virgola.....percento) offerto dal Fornitore in sede di gara e mantenendo le medesime classi e categorie di tariffa professionale utilizzati nello Schema di parcella. Qualunque sia lo scostamento dell'importo calcolato a consuntivo, sia esso in diminuzione o in aumento, e per qualsiasi entità, rispetto all'importo posta a base del calcolo di parcella così come esposto nello Schema di Parcella, al Fornitore non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto risultante dal ricalcolo della parcella medesima.

Lo sconto percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara sarà unico e rimarrà fisso ed invariato qualunque sia l'importo finale dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante, così come risultante dalla documentazione contabile di progetto, anche se dovesse significativamente variare la ripartizione percentuale dell'importo complessivo di progetto tra le diverse categorie di cui si compone la prestazione oggetto del contratto.

ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI

Il tempo massimo previsto per dare la prestazione finita dovrà essere pari a (.....) giorni naturali consecutivi a partire dalla redazione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di dare

avvio alla fase di verifica previa consegna all'aggiudicataria della documentazione progettuale parziale da sottoporre a verifica.

In caso di ritardo dell'espletamento del servizio di verifica rispetto ai tempi offerti dal Fornitore in sede di gara verrà applicata una penale dell'1 % (unopermille) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso relativo alla prestazione. Detta penale non potrà comunque essere superiore al 10 % (diecipercento) del corrispettivo.

Decorsi 15 (quindici) giorni di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto, fatte salve le azioni risarcitorie a carico del soggetto incaricato, senza che il medesimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi di spese.

Eventuali proroghe richieste dal Fornitore dovranno essere congruamente motivate da cause di forza maggiore, sulle quali la Stazione Appaltante si esprimerà insindacabilmente.

ART. 4 - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto.

ART. 5 - PRESTAZIONI - PROCEDURE DI VERIFICA

Si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è stata costituita dal Fornitore mediante garanzia fidejussoria n°per Euro- (...../00), emessa in data dalla, Agenzia di

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva è stato ridotto del 50% (cinquantapercento) in quanto il Fornitore è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie ISO/IEC 17021, come disposto dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, la Stazione Appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha prodotto polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 112 comma 4-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.57 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., stipulata con, per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dall'avvenuto svolgimento del servizio, con validità sino alla data di rilascio del certificato di collaudo, per un massimale pari ad €2.500.000,00.

8- SUBAPPALTO

Sulla base di quanto disposto dall'art. 91 comma 3 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. il subappalto non è consentito.

ART. 9 - PAGAMENTI

La fatturazione del servizio dovrà essere effettuata con le seguenti modalità

(con la dicitura "corrispettivo" si intende qui di seguito l'importo complessivamente offerto dal Fornitore per la prestazione richiesta):

– 10% (dieci per cento) del corrispettivo, a titolo di anticipazione, alla data di sottoscrizione del contratto;

– 70% (settanta per cento) del corrispettivo all'atto della consegna della documentazione completa oggetto della prestazione, previa accettazione formale del materiale prodotto da parte degli Uffici della Stazione Appaltante mediante emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni. A tal fine la Stazione Appaltante comunicherà per iscritto al Fornitore l'avvenuto benestare all'emissione fattura per la quota indicata;

– 20% (venti per cento) del corrispettivo o comunque la quota di saldo rispetto al valore ricalcolato della parcella, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo o, in difetto, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

A tal fine la Stazione Appaltante comunicherà per iscritto al Fornitore l'avvenuta conclusione del processo approvativo.

I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, ad eccezione dell'anticipazione che sarà corrisposta a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura; i pagamenti saranno comunque subordinati alle verifiche positive in materia di regolarità contributiva

Le fatture dovranno essere intestate ad S.p.A. Autovie Venete, via Locchi 19 Trieste; le stesse dovranno riportare gli estremi del contratto con l'indicazione di oggetto, C.U.P. e C.I.G:

In ottemperanza alle norme vigenti, sull'importo netto progressivo delle

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%

(zerovirgolacinquantapercento), ai fini dell'applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nel caso di inadempienza contributiva del Fornitore (art.4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010). Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,5% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica in merito alla regolarità contributiva del Fornitore.

Dall'importo fatturato a saldo dal prestatore del servizio saranno detratte, in sede di pagamento, le eventuali penali applicate.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di S.p.A. Autovie Venete.

I pagamenti saranno effettuati direttamente al Fornitore mediante bonifico presso il conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., della Banca, sede di, codice IBAN, giusta comunicazione del Fornitore di data, restando l'Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario

Delegato ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - DOCUMENTI ALLEGATI

E' allegato al presente contratto il sotto indicato documento che, debitamente firmato dalla Stazione Appaltante e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne forma parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:

1. Capitolato Speciale d'Appalto;

Si precisa che i n. (.....) sotto indicati documenti, debitamente firmati dalla Stazione Appaltante e dal Fornitore in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale del Commissario Delegato, e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati ad esso:

1. Offerta Economica del Fornitore;

2. Offerta Tecnica del Fornitore;

3. Offerta Tempi del Fornitore;

4.;

Si precisa inoltre che i progetti definitivi del secondo lotto e del lotto "di sutura" sono depositati presso la sede legale del Commissario Delegato e fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato.

ART. 12 – PENALI

Il ritardo nell'ultimazione delle attività di validazione, comporta una penale pari all'1‰ (unpermille) del valore di contratto per ogni giorno oltre il

termine offerto in sede di gara.

La penale sarà trattenuta sul saldo del compenso relativo alla prestazione e non potrà comunque essere superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.

La penale non esclude la responsabilità del Fornitore per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Decorsi 15 (quindici) giorni di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto, fatte salve le azioni risarcitorie a carico del soggetto incaricato, senza che il medesimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi di spese.

Eventuali proroghe richieste dall'affidatario dovranno essere congruamente motivate da cause di forza maggiore, sulle quali la Stazione Appaltante si esprimerà insindacabilmente.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Qualunque controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ove applicabile), sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 14 - SUBENTRO NEL CONTRATTO

Il Fornitore dà atto e prende atto che nel caso in cui non fosse prorogato il

regime emergenziale, la S.p.A. Autovie Venete subentrerà quale stazione appaltante al Commissario Delegato senza che possa essere formulata alcuna eccezione o censura.

Pertanto, deve intendersi già resa, con la sottoscrizione del presente contratto, l'autorizzazione di cui all'art. 1406 del Codice Civile per le finalità di subentro sopra richiamate.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le cessioni di credito da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili alla Società qualora quest'ultima non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, sulla base dei poteri conferitigli con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 20.04.2009, ha nominato l'ing. Edoardo Pella direttore dell'esecuzione del contratto. Il predetto soggetto svolgerà tutte le attività allo stesso demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare l'espletamento dei compiti a questo assegnati.

ART. 17 – PRESA VISIONE DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”

Il rappresentante del Fornitore, con la firma del presente contratto, dichiara

di aver preso visione sul sito internet del Commissario Delegato www.commissarioterzacorsia.it del Codice di comportamento adottato e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 18 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata al Commissario Delegato con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R. e avrà efficacia, nei confronti della stessa, dal giorno successivo dal ricevimento della citata comunicazione.

ART. 19 - OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto in contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto, saranno osservate le disposizioni vigenti per l'Amministrazione dello Stato in materie analoghe.

ART. 20 - ACCORDO CON LE PREFETTURE

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare il Protocollo di Legalità sottoscritto tra le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia, Treviso ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata alla realizzazione della terza corsia del tratto Autostrada A4 tra Quarto D'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia.

ART. 21 - TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 22 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione alla realizzazione dell’opera e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

Il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a

carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 23- SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l'applicazione dell'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 24 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO

Il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è soggetto all'I.V.A. e, pertanto, se ne chiede la registrazione con il pagamento dell'imposta in misura fissa per il disposto dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Fornitore:

L'Amministrazione: *COMMISSARIO DELEGATO*
Ordinanza P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.
Responsabile del Procedimento
(ing. Enrico Razzini)

IL FORNITORE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 9 (PAGAMENTI), ART. 12 (PENALI E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO).

Il Fornitore: